PETIZIONE

DEI

PROPRIETARI DELLE VALLI CHIUSE DA PESCA

ALLA

ONOR. CAMERA DEI DEPUTATI

SUL PROGETTO DI LEGGE

RELATIVO

ALLA CONSERVAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

VENEZIA

STAB. TIPOGRAFICO F. GARZIA & C.

S. Luca, Corte del Teatro, 4613

1900

Onorevole Camera dei Deputati

PETIZIONE

con cui i sottoscritti proprietari delle valli chiuse della Laguna di Venezia

CHIEDONO

che il progetto di legge intitolato " Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia, ,, presentato dal Governo nella tornata dei 19 *Giugno* 1899, *abbia ad essere sostanzialmente emendato.*

Onorevoli Signori Deputati,

Quando il Governo del Re presentava al Senato del Regno il disegno di legge per la conservazione della Laguna di Venezia, i proprietari delle valli chiuse da pesca erano colti da un allarme gravissimo. Non, come fu insinuato da alcune parti, perchè avversassero provvedimenti di disciplina delle acque lagunari, e desiderassero che durasse uno stato di provvisorietà e di incertezza, fausto a particolari e non giusti interessi, ma perchè vedevano, da molte disposizioni di quel progetto, ferita nel suo legittimo esercizio la loro industria, e, con danno irreparabile, disconosciuto il loro diritto di proprietà.

Era in difesa di quell'industria e di quel diritto, che i proprietari delle valli presentavano al Senato una loro *Petizione*, di cui più tardi epilogavano le istanze in una *Appendice*, ponendo a riscontro il testo del progetto ministeriale colle modificazioni che i petenti

chiedevano vi fossero introdotte. Quella *Petizione*, colla sua *Appendice*, vien qui allegata, allo scopo di rendere meno voluminosa la presente scrittura, nella certezza che gli onorevoli signori Deputati vorranno a quei due atti precedenti rivolgere la loro attenzione, e prendere conoscenza dei vitalissimi argomenti di ordine storico e giuridico, con cui i petenti, fin dalle prime, impresero a difendere il loro diritto.

Sventuratamente è avvenuto, che il Senato del Regno, non solo non accettava gli emendamenti richiesti dai proprietarî delle valli, ma, sottoponendo il progetto governativo ad una vera trasformazione, nella tornata dei 17 Giugno 1899, votava un disegno di legge, che disperdeva anche quel poco (ed era assai poco) che il Governo aveva riconosciuto a favore della proprietà valliva.

Per conseguenza, or che il progetto votato dal Senato trovasi davanti l'onor. Camera, i sottoscritti sentono il bisogno di muovere un' ultima istanza, affinchè non sia consumato il completo sacrificio che loro deriverebbe da quel disegno, se fosse approvato nella sua integrità; affinchè, per lo meno, vi vengano apportate modificazioni tali, che rendano quel sacrificio meno esiziale.

E, ad invocare questo atto di giustizia, o per lo meno di benignità, gioveranno le considerazioni che concisamente qui si verranno proponendo a quegli articoli, che più gravemente toccano all'industria e alla proprietà valliva.

***

Nel suo articolo 1, il disegno Senatorio dichiara, che la Laguna Veneta costituisce *demanio pubblico in tutta la sua estensione*, così per la *Laguna viva*, come per la *Laguna morta*, e rimanda nientemeno che alla *reconfinazione del 1791.* Di questo modo, non si volle tener conto delle modificazioni enormi che la Laguna Veneta è venuta assumendo, non già solo da quella remota epoca in poi, ma dall' ultimo tempo, dopo i lavori che si son fatti a sistemazione dei porti di Malamocco e di Lido. Con che il Senato ha addirittura cancellato la proposta della Commissione reale, eletta per lo studio del primo progetto, — proposta che era stata accolta dal Governo nel suo disegno di legge, e per la quale si doveva procedere ad una revisione della Mappa lagunare, allo scopo *di apportare all'antica linea di confine tutte le modificazioni che possono e devono essere consentite senza pregiudizio dei*

porti, della pubblica igiene, della difesa militare, della navigazione e dell' industria della pesca.

Eppure quella proposta s' imponeva davanti alla necessità dei fatti e davanti alla logica, poichè, trattandosi di bacini di acque sottoposte alle molteplici variazioni prodotte dalla natura ed alle gravissime influenze derivate dai lavori pubblici eseguiti nei porti, è cosa assurda, che lo stato odierno deva esser ritenuto pari a quello che era più di un secolo fa. Ed anzi, in virtù di questo stesso concetto logico, i sottoscritti avevano chiesto, che il progetto ministeriale si modificasse sostanzialmente, — che cioè la revisione della Mappa lagunare dovesse precedere e non susseguire la legge, poichè pareva giusto e necessario, che, prima d' ogni altra cosa, fosse definito con perfetta esattezza l' ambiente sul quale la legge dovesse esercitare il suo impero (1).

Per lo contrario il Senato, non solo ha tenuto in non cale le variazioni intervenute nei cento e nove anni trascorsi dopo il 1791, ma si è spinto ancora più in là. Volle confondere in una sola disciplina e sottoporre all' istesso trattamento così la *Laguna viva*, come la *Laguna morta*, quando ancora il tema è tutt' altro che risolto nell' ordine tecnico, e la linea di demarcazione fra le due Lagune può essere col tempo alterata (2). Volle ancora mantenere il carattere giuridico di *demanio pubblico* a quegli stessi terreni, che, dopo il 1791, per forza di natura, si sono sopraelevati all'area del bacino lagunare, così da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, e sebbene siano divenuti *beni patrimoniali dello Stato e di altri.* E così volle il Senato, quando i più ferventi difensori della demanialità lagunare, dichiarano, essi medesimi, senza titubanza, che, « essendo le cause di « cessazione della *demanialità* affatto corrispondenti a quelle di forma- « zione, basta all'uopo *la perdita degli originarî caratteri naturali, senza « che deva intervenire alcuna manifestazione di volontà, nè espressa, nè « tacita, da parte della pubblica Amministrazione* » (3).

Laonde pare proprio ozioso, che, all' art. 20 del suo progetto, il Senato abbia ordinato un lavoro di revisione dell'attuale conterminazione lagunare, e, al successivo art. 21, ne abbia disposto una

(1) *Petizione al Senato*, pag. 5-13 (Venezia, Visentini, 1899).

(2) *Pareri e voti del R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti in relazione al disegno di legge.* Relazione della Sottocommissione per l' idraulica, pag. 30-31 *(Atti del R. Istituto.* Anno accademico 1897-99. Supplemento al tomo 57. Adunanza privata straordinaria dei 14 Novembre 1898. Padova, Prosperini, 1898).

(3) *Pareri e voti* ecc. Relazione della Sottocommissione giuridica, pag. 75. E vedasi, d'altra parte, la relazione della Sottocommissione idraulica, a pag. 55.

revisione quinquennale. Finchè il primo progetto ministeriale (art. 1) si restringeva a dire, che *la Laguna di Venezia è soggetta ai vincoli di pubblica utilità,* e disponeva una revisione della Mappa lagunare, *per apportare alla vecchia linea di conterminazione le modificazioni che potevano essere acconsentite senza pregiudizio degli scopi dalla legge indicati,* si poteva comprendere l'utilità della revisione. Posto invece il carattere assoluto di demanialità, che il Senato volle imprimere a tutta la estensione della Laguna, nella inflessibile osservanza dei confini che le erano assegnati colla terminazione del 1791, ogni ragione di revisione della Mappa vien meno.

***

L'art. 2 del progetto senatorio deferisce esclusivamente al Prefetto di Venezia la competenza *a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può esser richiesto per la osservanza della legge.*

Mai crediamo fu conferita un'autorità così sconfinata ad un funzionario dell'amministrazione provinciale. Poichè attribuire ad un Prefetto la facoltà di attuare *tutto ciò che può esser richiesto per l'osservanza della legge*, significa, non già incaricarlo della semplice sua esecuzione (chè a questo bastano le norme delle leggi generali), ma consentirgli provvedimenti che eccedono la parte esecutiva; — significa crearlo giudice di certi usi e di certi diritti, e quindi anche lasciarlo arbitro della sospensione e perfin dell'abolizione degli uni e degli altri.

A ragione pertanto s'alzava una voce in Senato, per reclamare contro l'articolo (1), notando, che la proposta disposizione faceva sorgere due effetti: — il sospetto o il timore di arbitrio governativo, rimpetto ai diritti dei privati; — il dubbio, che un Prefetto (per quanto uomo insigne) possa mancare o del tempo o delle cognizioni necessarie a risolvere, volta per volta, le difficoltà dei casi pratici. E noi aggiungiamo, che, date le condizioni di Venezia e delle sue acque, tanto singolari da esser uniche in tutto lo Stato, — se è difficile trovare funzionarî del Genio Civile, non nati in riva alla Laguna, che, esperti per lunghissima pratica della sua natura, della sua storia, dei suoi bisogni, sappiano provvedere alla sua sorveglianza (2),

(1) Discorso dell'on. senatore Buonamici; tornata 15 Giugno 1899. *Atti parlam.*, Sen. del Regno, Legislat. XX, Sess. 1898-99, pag. 1275.
(2) *Petizione al Senato*, pag. 79-80.

— riescirà impossibile addirittura trovare un Prefetto, per quanto valente nell'ordine amministrativo (e nei facili mutamenti di persone, bisognerebbe trovarne una serie ben lunga), che possa indagare colla sua mente e giudicare colla sua testa circa il governo delle acque nostre. Laonde troppo spesso avverrebbe, che, non il Prefetto giudicasse, ma qualche ufficiale del Genio Civile; e Dio non voglia! che tutto il giudizio, le molte volte, fosse proferito sul semplice voto, più o meno illuminato, più o meno sereno, più o meno disinteressato, di qualche infimo sorvegliante lagunare!

A chi in Senato proponeva che le facoltà elargite al Prefetto fossero piuttosto devolute ad una Commissione (1), era risposto, che l'art. 2 mirava, non già a stabilire una *giurisdizione* prefettizia di unica istanza, ma piuttosto ad unificare la *competenza territoriale* nel Prefetto di Venezia, la cui opera (dicevasi) sarebbe del resto sottoposta sempre al controllo ed al reclamo in ordine gerarchico (2). Ma chi esamina l'articolo nella sua interezza e sagacemente lo interpreta, trova, che, di controllo e di reclamo siffatti, non vi è consentita in verun modo la possibilità; laonde, — poichè trattasi di legge particolare (e la legge particolare deroga a quelle generali), — controllo e ricorso sono senz'altro esclusi; nè un cenno sparso nella discussione parlamentare vale a supplire al silenzio della legge, e tanto meno a contraddire alla sua norma. E possiamo dirlo a più forte ragione, poichè il silenzio dell'art. 2 è reso ancor più significativo lorchè lo si confronta coll' art. 4, alin. 3, dove, per un caso specialissimo, contro il provvedimento prefettizio è espressa la facoltà di ricorso al Ministro dei lavori pubblici. Se dunque questa facoltà è data in un caso singolo, questa è eccezione: — di confronto ad essa imperar deve la regola, che, per la generalità dei casi, il ricorso non sia ammesso. Così insegna la logica elementare! E, come vedesi, conferire ad un Prefetto autorità illimitata, non reclamabile e perciò non controllabile, in materia che ha così grande importanza, vuoi per gli interessi dell' industria, vuoi per i diritti della proprietà, è davvero una enormità senza esempio!

* * *

(1) Era quello che chiedeva la *Petizione al Senato*, così per la creazione di una commissione consultiva speciale (pag. 79), come per la facoltà di ricorso (in certi casi) al magistrato della giustizia amministrativa (pag. 80).

(2) Discorso dell' on. sen. Pellegrini e del ministro Lacava. (*Atti parlam.*, loc. cit., pag. 1277-1278).

Ma, dove il disegno senatorio ha trasceso ogni limite, si è nel suo art. 4.

Il progetto ministeriale (art. 3) aveva dichiarato, che *sarebbero mantenuti nello stato in cui si trovavano gli argini ed altri rilevati di terra e macerie ora esistenti in Laguna, i quali apparissero protetti da speciali titoli o concessioni o* **da possesso trentennario,** *tenuti da individui od enti morali.* Ora invece lo schema votato dal Senato ha trasformato di pianta il concetto governativo: si vorrebbero mantenuti soltanto gli argini e gli altri rilevati di terra o macerie *sorretti da speciali concessioni, e quelli compiuti* **prima del giorno 20 Dicembre 1841.** In altre parole, il Senato vorrebbe bandita ogni e qualunque applicazione della *prescrizione acquisitiva;* vorrebbe cancellati di un tratto di penna gli effetti del *possesso trentennario;* vorrebbe retrotrarre la condizione giuridica di oggi a quello che erano le *condizioni di fatto* **di cinquantanove anni fa!** Ora, se si bada che la stessa Commissione reale, proponente il primo progetto, e lo stesso Governo, che lo adottava, — per quanto l'una e l'altro fossero mossi da sentimento poco benevolo all'industria e alla proprietà valliva, — avevano tuttavia sentito la necessità di far capo ad un concetto di **equità,** e perciò non avevano creduto possibile che i fatti di possesso esercitati per cinquantanove anni sotto gli occhi dell'autorità, non solo colla sua tolleranza, ma col suo beneplacito, rimanessero di punto in bianco disconosciuti con una recrudescenza di inutile rigorismo, — tanto più grave, tanto meno giustificata riesce la innovazione, che il Senato introduceva nel progetto ministeriale!

Per sostenere la trasformazione del progetto, fu detto, che i beni di demanio pubblico, come inalienabili, non sono suscettivi di *possesso,* e quindi nemmanco di prescrizione acquisitiva, da parte dei privati; — fu detto, che, per acquistare mercè il lungo possesso, il possessore dev'essere di *buona fede;* — si è negato, che la buona fede potesse darsi, quando chi possedeva doveva sapere che esisteva il regolamento austriaco 20 Dicembre 1841, la cui efficacia di legge non era mai venuta meno. E si andarono dipingendo tutti i vallicultori in massa come altrettanti usurpatori della cosa pubblica: — che più? si volle perfino dipingerli come tanti complici del Governo straniero, il quale avrebbe lasciato la Laguna in balìa degli usurpi, delle violenze, delle frodi, per vendicarsi di Venezia e della sua gloriosa resistenza del 1848!!

Osservava in Senato un uomo di altissima dottrina, un'illustra-

zione della scienza giuridica italiana, che, nel caso concreto, non si tratterebbe altrimenti di *prescrizione acquisitiva,* ma piuttosto di prescrizione di cui si gioverebbero i possessori di valli, « per non es-« sere molestati senza impellenti ragioni di necessità pubblica: » — e la prescrizione estintiva non ha bisogno di essere suffragata da *giusto titolo* e da *buona fede* (art. 2131 cod. civ.) (1). Ma, anche senza insistere su di questo, — si trattasse pure di possesso rivolto all'acquisto, — convien ricordare, che, ogni qual volta un bene anticamente demaniale vien meno alla sua originaria natura, ivi si legittima anche il possesso del privato; e il possesso, continuato per il periodo di tempo voluto dal codice, si tramuta in vera proprietà, cui lo stesso legislatore, in omaggio ai principî generali della legge, deve prestare ossequienza. E, fra i modi onde cessa la *demanialità* di un bene, i giuristi notano l' *occupazione privata costituente l' uso contrario alla demanialità, quando quell' occupazione è fatta col tacito consenso dell'autorità, la quale, pur potendolo, non ha restituito al bene la sua primitiva disposizione* (2). Ora, se v'è demanio cui questa dottrina si possa eminentemente applicare, quest' è la Laguna di Venezia. La storia (non la leggenda, badisi, ma la storia documentata) è testimone, che tutte le valli sparse nelle acque lagunari hanno avuto origine da secoli, per guisa che taluna colla sua esistenza rimonta perfino al secolo XII, e derivò, non da investitura o da concessione, ma da puro fatto possessorio. E, per le valli, fuvvi molto più che un tacito assenso del potere sovrano. La Serenissima, prima, il Governo austriaco poi, senza distinguere origine di titolo vero e proprio da origine di possesso, hanno trattato le valli, tutte e sempre, ad una medesima stregua, e perciò di tutte hanno riconosciuto espressamente la legale esistenza. Nè il Governo patrio, dall' anno 1866 in poi, ha mai operato diversamente da quello che i reggimenti anteriori, rispetto alle valli della Laguna, abbiano fatto. Poichè dunque, prima, la Repubblica Veneta (e del bene della Laguna se ne intendeva e con norme sapienti vi provvedeva), e poi il Governo austriaco (che in modi ben diversi dal trattamento lagunare, sapeva sfogare i suoi livori politici), e finalmente trentaquattro anni di reggimento nazionale non misero mai in dubbio, che i manufatti vallivi, pro-

(1) Discorso dell'on. sen. Schupfer (*Atti parlam.*, loc. cit., tornata dei 12 Giugno 1899, pag. 1212 sgg.).

(2) Armanni, *Il tempo immemorabile e la cessazione della demanialità* (Roma, Balbi, 1889-90, pag. 216-226). E vedasi l' opuscolo *La questione lagunare all' Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Il tema giuridico* (Venezia, Visentini, 1899), pag. 14-22.

tetti dal *possesso pacifico*, dovessero parificarsi ai manufatti sorretti da *titolo*, riesce in verità inconcepibile la persecuzione feroce (è l' unica parola !) che ora il Senato vorrebbe dichiarare agli argini e ai rilevati di terra, i quali possono vantare un' esistenza di più che trent'anni di tempo.

Un altro eminente giurista, che in Senato si faceva oppositore dell'articolo in esame, argutamente notava (1), che la Laguna Veneta è bensì un demanio pubblico, ma un demanio pubblico singolare, che si vendeva e si comperava in antico (e citava documenti); un demanio pubblico, che, anche adesso, si vende e si compera (i trapassi delle valli avvengono tutto giorno); un demanio, sotto il quale (lo riconobbero i Tribunali con loro sentenze) si asside la proprietà privata (2); un demanio finalmente, che, nel 1846, fu censito, e, dal 1846 in avanti, paga imposta fondiaria e la paga rilevantissima.

Giustissime considerazioni, dalle quali si deduce, che, trattandosi di un demanio di carattere speciale, il quale va retto con norme speciali, non contraddice in veruna ipotesi ai principî giuridici, che, anche per esso, si ammetta il possesso trentennario. E badisi. Con ammetterlo, non si crea altrimenti il pericolo di usurpi per i tempi venturi: nel caso concreto, il possesso trentennario è il modo di definire senza detrimento pubblico e senza spostamento di interessi privati lo stato di fatto e di diritto, che la legge trova al momento della sua promulgazione, come creato da una lunga esistenza; uno stato di fatto e di diritto, rispetto al quale nessuna modificazione, nessuna ampliazione, dopo promulgata la legge, sarà più lecita o consentita.

Ed è ancor degno di nota, che, a riconoscere, anche in questo caso, il valore del possesso trentennario, non si oppongono i precedenti della nostra stessa legislazione; chè anzi dal passato si attinge conforto di stretta analogia con due leggi, emanate precisamente in materia di acque pubbliche. Da una parte la legge 4 Marzo 1877 ammette per valido il diritto privato di pesca nelle acque pubbliche, che sia stato acquistato per via di lungo possesso (3). E l'altra legge 10 Agosto 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche espressamente parifica al titolo la durata del possesso, senza distinguere

(1) Discorso dell'on. sen. Lucchini (*Atti parlam.*, loc. cit., tornata 15 giugno 1899, pagina 1282 sgg.)

(2) Vedi le sentenze delle Corti di Appello e di Cassazione nella *Petizione dei proprietarî di valli*, pag. 57 sgg. E vedi l'opuscolo: *La questione lagunare* ecc., pag. 27,

(3) Martinelli, *La legislazione sulla pesca*, nella *Racc. di leggi speciali* (Torino, Unione tip. editr., 1883) pag. 391 sgg.

l' utente che sia coperto dal primo e quello che sia protetto dal secondo.

È stato detto, che, anche di fronte a tutti questi ragionamenti, il possesso trentennario non sarebbe accoglibile, poichè, dal 20 Dicembre 1841 in avanti, contro gli atti di possesso privato si elevava quel regolamento austriaco, che, in ogni possessore, sopprimeva la *buona fede.* Ma (ci sia concesso dirlo), più strano, più infondato argomento di questo non poteva essere invocato. Come può ammettersi, che la coscienza dei possessori si allarmasse di un regolamento, che, per espressa dichiarazione del rescritto 8 Ottobre 1841 della Cancelleria Aulica Riunita, era attivato in via provvisoria, in via, anzi, di esperimento per la durata di tre anni? (1) Come potevano i possessori perder la fede nel loro possesso, se quell'istesso regolamento, che s'intitolava ed era provvisorio, non veniva dal Governo nemmanco applicato? Se l'esempio dell'inosservanza veniva dallo stesso Governo austriaco in prima, dal Governo nazionale poi, dal momento che continue erano le violazioni, precisamente nelle parti in cui il Governo avrebbe dovuto, per sè stesso, per conto proprio, osservarlo ed applicarlo? (2) Trattavasi di un regolamento che il potere sovrano dichiarava provvisorio, di esperimento, della durata di un triennio; trattavasi di un regolamento che non era osservato dal Governo nelle parti che lo concernevano; trattavasi di un regolamento che il Governo non faceva osservare ai privati. E si vorrebbe far capo a un regolamento siffatto, per affermare che esso avrebbe posto in malafede i possessori! Ma anzi all'opposto! La coscienza che la norma era stata emessa *in via provvisoria* (si noti bene, *provvisoria per tre anni*, come sonava la parola adoperata dal potere da cui emanava!); la coscienza che questa norma non era stata mai applicata e non si applicava: — quella coscienza, se doveva indurre una fede, era soltanto la fede che il regolamento non vigesse più, che il Governo nol volesse applicare!

Ma (si è anche detto) è falso che il regolamento non si applicasse, se vi furono casi, dove l'autorità governativa, in base ad esso,

(1) Vedasi quel rescritto stampato in appendice (all. 1) all'opuscolo *La questione lagunare all'Istituto Veneto*, pag. 43. Ed il fatto che il regolamento fosse pubblicato più tardi (nel 1844) nella *Raccolta degli atti ufficiali*, non sopprime, nè scema l'autorità del rescritto aulico: esso è espressamente richiamato nella notificazione 20 Dicembre 1841 del Governo Veneto, la quale dichiara attuarsi il regolamento *in via puramente provvisoria* (ivi, all. 2).

(2) Non siamo noi a dirlo. Vedasi quel che ne scrivono i sereni ed imparziali relatori del tema giuridico all'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (op. cit., pag, 100).

denunciò contravvenzioni, ed il magistraso giudiziario, in quei casi, in base a quel regolamento, proferì condanne.

Bando alle esagerazioni, rispondiamo! Di tutte le millantate applicazioni del regolamento del 1841 (il relatore del Senato disse nientemeno che *s'era ingaggiata una lotta fra lo Stato e i vallicultori!!!*), non si fu capaci di pescar fuori che qualche pochissimi casi avvenuti **dopo il 1888,** ossia **quarantasette anni** dopo la pubblicazione del regolamento, e, fra essi, un'unica decisione della Corte di Cassazione di Roma dei **24 Febbraio 1892!** (1) Dunque una sola decisione che facesse autorità! Una sola decisione suprema in ben **cinquantanove anni** di tempo! Una sola decisione proferita **cinquantun anno** dopo la pubblicazione del regolamento, — dopo mezzo secolo dacchè s'era creata e raffermata la coscienza, e quindi la buona fede pubblica, che il regolamento non serbasse più efficacia!

È una decisione, notisi (quest'è il più segnalato), che non si riferiva altrimenti a un caso di costruzione di argini ed altri manufatti vallivi, ma semplicemente *al ritardo dell'apertura di una valle* ai tempi periodici! Ecco in che consiste la così detta lotta fra Governo e privati, — quella lotta che avrebbe dovuto contrastare e sopprimere nei privati la buona fede!

* * *

Ci pare che queste semplici considerazioni bastino a dimostrare, che perfetta ragione di giustizia suffragava la proposta ministeriale di parificare il *possesso trentennario* a vero *titolo di proprietà,* — che perciò contro giustizia operò il Senato, quando cancellò quella disposizione, e volle retrotrarre lo stato del possesso alle condizioni in cui argini e rilevati di terra si sarebbero trovati *nel giorno 20 Dicembre 1841.*

Ma, ove anche s'avesse creduto che lo *stretto diritto* non appoggiasse il criterio del possesso trentennario, s'avrebbe pur dovuto avvertire, che la prima proposta ministeriale era sorretta dall'*opportunità* più evidente, dall'*equità* meglio intesa.

Gli stessi illustri relatori del tema giuridico davanti il Regio Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, — comunque in ragione di diritto (*in apicibus juris*, com'essi dicono) non siano convinti dell'effi-

(1) E' stampata come allegato in calce alle Relazioni delle Sottocommissioni dell'Istituto Veneto (op. cit., pag. 107 sgg.).

cacia della prescrizione, — tuttavia « quando son chiamati a « scen-« dere alla realtà delle cose, » dichiarano, che ogni questione dev'essere decisa dal legislatore *per via di equità* (1), — e, con questo convincimento, sono indotti a tributare una parola di lode al progetto « per l'adottata larghezza nei mezzi legali di prova, » poichè trovano « posta accanto alla produzione di un *titolo* vero e proprio la prova « di un *possesso semplicemente trentennale* » (2). Così la dottrina serena ed imparziale trovava ragione di elogio precisamente in quel provvedimento, che il Senato, a sua volta, combatteva più tardi con fierezza accanita.

Ed era almeno per motivi di opportunità, di convenienza, di equità, che alcune voci autorevolissime si alzavano anche nella Camera vitalizia, proponendo emendamenti al progetto dell'Ufficio centrale, vuoi con chiedere che ai titoli legittimi fosse parificato il possesso trentennario (3), vuoi con proporre, che, « allo stato di « fatto del 1841 » si fosse almeno sostituito « *lo stato di fatto di un* « *tempo più recente, e precisamente del primo Gennaio 1870* » (4). E si enumeravano i vantaggi dell'emendamento, nella pacificazione completa che esso avrebbe recato agli animi, — nella giusta parità in cui sarebbero stati collocati tutti i vallicultori, sian quelli che avevano posseduto sotto il dominio veneto e nei primi tempi del reggimento austriaco, sian quelli che avevano posseduto sul finire della signoria austriaca e sul principiare del dominio italiano; — e, come vantaggio segnalato, si notava la maggiore agevolezza che s'avrebbe conseguita a riconoscere lo stato di fatto, di fronte alla enorme difficoltà ed all'incertezza di determinare, oggi, le condizioni in cui si sarebbero trovate le cose nientemeno che nel 1841! (5) E si avvertiva, che sarebbe troppa durezza recider d'un colpo i possessi e gli usi di chi aveva goduto per lungo tempo, senza esser disturbato, e perciò in *buona fede*, — di chi aveva acquistato da altri posteriormente, e che perciò non era e non può essere responsabile dei pretesi abusi (6).

(1) *Atti dell'Istituto*, pag. 100.

(2) *Ibid.*, pag. 79.

(3) Sen. Schupfer, *Atti parlamentari*, loc. cit., pag. 1280. Argutamente osservava l'illustre uomo, che, in fin dei conti, lo stesso Ufficio centrale, fissando il termine dei 20 Dicembre 1841, veniva, anch'esso, a riconoscere una *prescrizione*, « *salvo che ne spostava il termine* » (pag. 1212).

(4) Sen. Lucchini, *Atti parlamentari*, loc. cit., pag. 1286.

(5) Sen. Lucchini, *ibid.*, pag. 1286-1287.

(6) Sen. Vitelleschi, *ibid.*, pag. 1289.

Riflessi eccellenti son tutti questi. E noi aggiungiamo, che il preteso rilievo dello stato di fatto dei 20 Dicembre 1841 sarebbe opera, in tutti i casi difficile ed incerta, in alcuni casi addirittura impossibile.

Invero, del 1841, non esistono Mappe che possano far prova legalmente attendibile. Esiste una carta eseguita da Angelo Emo nel 1763 (1); — ne esiste un'altra composta dal Denaix nell'epoca napoleonica, precisamente nell'anno 1806; — ma, come si vede dalle date, non possono prestare elementi alla ricognizione dello stato di fatto, sorto tanto tempo più tardi. E, quanto alla Mappa conosciuta dal nome del Bernardi suo compilatore, essa non è che un ricalco di quella antichissima dell'Emo: il Bernardi vi aggiunse bensí le innovazioni riscontrate nel 1843, ma senza tener conto dei rilievi del Denaix, per modo che ne uscì un'opera incompleta.

Nè basta. Convien sapere che le tavole del Bernardi andarono col tempo così miseramente sciupate, che, in parecchie di esse, i rilievi non si scorgono più, laonde, se anche l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ne abbia tratto una copia, due eccezioni contro questa copia si elevano, e sono gravissime: — in primo luogo, una copia non supplisce all'originale; in secondo luogo, la copia, anche se sia ufficiale, tratta com'è da un originale reso illegibile per vetustà o per mala custodia, non può esser tenuta in alcun valore.

Bisognerebbe dunque provvedere a ricostruire lo stato di fatto del 1841 per via di deposizioni testimoniali. Ma, le testimonianze, come averle? E quali? Argutamente notava in Senato un oppositore valente, che bisognerebbe far capo a testimonî, il più giovane dei quali non potrebbe aver meno degli 80 o dei 90 anni! E questi uomini dalla memoria arrugginita dall'età, dovrebbero esser coloro che indicassero (e Dio sa quanta fede raccoglierebbero!), se e quali argini esistessero o non esistessero nel 1841! E ancor sarebbe poco, poichè facil sarebbe che si desse la più ingiusta delle sperequazioni. Taluno dei possessori, per qualche località, potrebbe trovar ancor vivi dei testimonî, ma tal altro possessore, in qualche altra località, potrebbe esser così facilmente sfortunato, da non trovare alcun testimonio vivente, o da trovar qualche vivo, ma, per l'infermità della vecchiaia, impotente a deporre! (2).

Nè s'insinui che l'insistenza dei petenti a domandare l'equipa-

(1) Fu la prima rappresentazione geometrica, ma soltanto « *abbastanza approssimata* » (Relazione della Sottocommissione idraulica al R. Istituto Veneto, op. cit., pag. 31).

(2) Sen. Lucchini, *Atti parlam.*, op. cit., pag. 1287.

razione del possesso trentennario ai titoli di proprietà, sveli in loro la coscienza di mancare di titoli o la velleità di procacciarsi un facile modo di ascondere usurpi (1).

Altro è il movente della domanda e non inonesto!

I titoli originarî delle proprietà vallive rimontano ad epoca longeva, ultrasecolare; e chi ha un po' di pratica dei vecchi documenti di acquisto, d'investitura, di concessione, sa quanto sia difficile e laboriosa la identificazione del fondo come oggi esiste con quello che spesso è imperfettamente descritto nelle antiche carte. E, notisi, nel caso nostro v'è difficoltà di gran lunga maggiore che nelle identificazioni dei beni di terra ferma, perocchè qui trattasi di fondi di natura specialissima, soggetti a continue variazioni e modificazioni di struttura e di limiti, davanti l'azione delle acque, che or s'avanzano corrodendo, or si ritirano scoprendo. Imaginarsi dunque se, nel corso di secoli, non si sieno verificate divergenze sensibili fra i vecchi titoli e lo stato attuale! Imaginarsi dunque quale e quante questioni si solleverebbero contro i proprietari, quando l'indagine dei titoli venisse sottoposta alla fiscalità dei giudizî prefettizi!

E, d'altro canto, quando si trattasse di manufatti aventi origine prima dei 20 Dicembre 1891 e assistiti dalla sola condizione di fatto, sorgerebbero nuovi dissidî. Non è supponibile, che, in cinquantanove anni di tempo, tutti od alcuni di quei rilevati di terra non abbiano avuto bisogno di restauri, e forse di completa ripristinazione, a difesa contro la forza sempre operosa delle acque. Figurarsi dunque, anche qui, le eccezioni, i dinieghi, le ostilità dei giudizî prefettizi! Quand'anche, in realtà, quei rilevati di terra non fossero spinti un millimetro più in qua o più in là di quello che fossero nel Dicembre 1841, la modernità relativa delle costruzioni darebbe buon gioco ad accusare usurpi insussistenti, anzi che a riconoscere una ripristinazione del vecchio stato di fatto!

Ecco la vera ragione, la sola, per cui l'ammissione della prescrizione trentennaria è desiderata, è invocata dai vallicultori, i quali ravvisano in essa una salvaguardia da molestie senza fine.

(1) Nella discussione in Senato (discorso dell'on. sen. Pellegrini; tornata 15 Giugno 1899; *Atti parlam.*, loc. cit., pag. 1296), fu detto, che, dal 1842 al 1896, sarebbero sorti « *oltre 95 chi-* « *lometri di ulteriori arginature,* **in massima parte** *abusivi.* » In massima parte; dunque **non tutti**, anche stando alla dichiarazione dell'Ufficio centrale. Ma v'ha di meglio! Fatti tutti i calcoli, colla più coscienziosa diligenza, gli argini di cui si parla sarebbero appena **45 chilometri**, e, di questi (si noti) **16 chilometri** sarebbero rappresentati da *arginelli interni delle peschiere!* Dove dunque si scovarono fuori i **50 chilometri** in più? O è un'inesattezza, o quei 50 chilometri saranno da addebitarsi a chiunque si voglia, fuorchè alle valli da pesca!

Da qualunque parte dunque s'indaghi la cosa, s'impone una completa emendazione dell'art. 4 del progetto senatorio. Se non la ragione del diritto, la reclamano tutti i riguardi di equità, di opportunità, di convenienza!

*
* *

Ma l'art. 4 del progetto votato dal Senato è degno di riforma, non soltanto perchè abbia escluso il possesso trentennario o perchè non abbia voluto ragguagliare lo stato di fatto ad un'epoca meno remota del 1841. Altre mende l'articolo contiene, per guisa che gravissimi pregiudizî ne sono minacciati alla proprietà valliva, perfin quella che sia suffragata da titoli.

Gli interessati, vien detto, *dovranno, nel termine che sarà indicato dal regolamento, presentare al Prefetto il documento o la prova del proprio diritto.* E sta bene. Ma chi dev'esser giudice di quei documenti e di quelle prove? Il Prefetto, risponde l'articolo! E dovrebbe esser giudice assoluto e senza controllo, per guisa che, se egli disconoscesse il valore del titolo esibitogli e dichiarasse illegittimo l'argine o il rilevato di terra, il privato che se ne professasse proprietario in virtù di legittima concessione, non potrebbe far altro che chinare il capo e rassegnarsi all'ukase prefettizio! Ma in nome di Dio, come può venir in mente al legislatore di creare l'autorità amministrativa giudice del diritto privato di proprietà? Ma dev'esser dunque soppresso, proprio in quest'unico tema, quel caposaldo della legislazione italiana, che è la legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo? La garanzia del giudizio reso dal magistrato ordinario sarà garanzia di tutti i cittadini, in tutti gli argomenti nei quali si faccia questione di un diritto civile, e sarà invece soppressa per i proprietari di valli della Laguna? Possibile, che, proprio questi proprietarî, unici in tutta Italia, devano esser messi fuori della legge, quasi indegni di averne la protezione? (1)

Ma non basta, c'è ancora dell'altro! Non terremo nota delle prescrizioni eccessive che riflettono le modalità imposte alle semplici riparazioni dei manufatti (2): ci sospinge qualche cosa di molto più serio.

Il Prefetto dovrebbe esser in tutto onnipotente! Al Prefetto

(1) Si confronti quello che intorno a ciò scrive la *Petizione al Senato,* pag. 65-69.

(2) Vedi le considerazioni della *Petizione al Senato,* pag. 69-70.

infatti si concede nuova ed immane facoltà; quella *di ordinare la distruzione delle stesse opere che siano state riconosciute legittime!* E si dimentica, che, a norma di ciò che prescrive la legge generale sulle opere pubbliche, la distruzione non potrebbe esser decretata da altri che dal Ministro dei lavori pubblici, previo il parere di quel Consiglio superiore, e quando, nel caso concreto, sarebbe opportuno e razionale, che si aggiungesse il voto eziandio della Commissione centrale per la pesca.

E non è finito; *crescit eundo!* Parrebbe, che, quando un'opera sia stata riconosciuta *legittima*, ma, per ragioni di utilità pubblica ne sia ordinata la rimozione, i principî generali della nostra legislazione, a cominciare dallo Statuto fondamentale del Regno e venendo fino alla legge 25 Giugno 1865, impongano allo Stato espropriante di rifondere con giusta indennità l'espropriato, che risente il pregiudizio della demolizione (1). Orbene, nemmeno questo! Lo schema senatorio, anche quì, fa un nuovo strappo alle leggi generali, e rimanda all'autorità giudiziaria, non perchè decida **quale** *deva essere il compenso dovuto*, ma perchè pronunci **se** *perciò sia dovuto un compenso!* E' cosa enorme in verità! E non si dica che così giudichiamo per sollecitudine interessata; lo dichiara la voce imparziale e serena degli uomini della scienza: « Se, per dannata ipotesi (scrivono i relatori dell'Istituto Veneto) « si voglia insistere nelle ec-« cessive misure adottate nel 1841, si provveda, almeno ora, ad in-« trodurre *quei temperamenti che l'* **equità** *consiglia* e che il legi-« slatore di allora ebbe il torto di pretermettere. E ciò *accordando* « *un* **compenso ai danneggiati,** *non fosse altro per questo, che* « *i vallicultori sono soggetti all'imposta fondiaria, ed è iniquo esi-* « *gerla dove sia divenuto, per opera dello Stato, affatto impossibile il* « *reddito.* Torneremo così alle buone tradizioni della legislazione ve-« neta, che, se poterono essere dimenticate da un legislatore stra-« niero, è bene rinverdiscano nella prima legge che l'Italia redenta « vuol dettare per la conservazione della Veneta Laguna » (2).

Questo sia detto a più forte ragione per l'ultimo capoverso dell'art. 4. Si minaccia in massa la distruzione *a tutti gli arginelli interni delle valli, eretti per uso di conserve o di peschiere;* si aggiunge, *che la loro distruzione* **non darà diritto a compenso alcuno!** Dicono i tecnici, che le *peschiere-conserve*, composte mercè *gli ar-*

(1) Vedi l'argomento trattato diffusamente nella *Petizione al Senato*, pag. 71 sgg.

(2) Relazione della Sottocommissione sul tema giuridico all'Istituto Veneto (*op. cit.*, pag. 101).

gini interni, sono di vitale importanza per le valli; senza di esse, nè il pesce potrebbe preservarsi da morte durante l'inverno, nè potrebbe allevarsi fino al raggiungimento di quelle dimensioni che lo rendono ricercato snl mercato. Aggiungono i tecnici, che, mentre *gli arginelli delle peschiere son tanto utili nei riguardi industriali e commerciali*, **non recano, d'altra parte, danno apprezzabile alla Laguna** (1). I tecnici parlano così, ma hanno un bel parlase.... il Senato ha pensato in altro modo! Secondo il Senato, la distruzione degli arginelli interni delle valli diventerebbe regola generale! Laonde noi siamo autorizzati a chiederci, se non fosse una completa ironia dichiarare, come fu dichiarato, che *si volle portare il debito rispetto all' industria della pesca valliva ed al diritto di proprietà*, quando, da un canto, si vorrebbe lasciare in balìa dell'Ufficio del Genio Civile la distruzione completa del più essenziale stromento per l'esercizio dell'industria, e, dall'altro canto, data la distruzione, si negherebbe ai danneggiati perfino il più modesto compenso! E dir **danno,** è poco! Non danno sarebbe, ma **ruina assoluta** dell'industria, e di un'industria che ha impiegato capitali e fatiche cospicui; di un'industria che finora era stata largamente rimuneratrice delle spese e delle fatiche sostenute, e che di sbalzo sarebbe addirittura soppressa!

* * *

Saltiamo a pie' pari le disposizioni proposte agli art. 5-10 dello schema votato dal Senato, non perchè quelle norme sfuggano intieramente alla critica, ma perchè, nella brevità che ci siamo imposti in questa scrittura, ci è forza restringerci ai temi di maggiore rilievo.

E, come di altissima importanza, ci fermiamo all'articolo 11. Si contengono qui le discipline specifiche concernenti le valli; e si applicano qui nuovamente e si aggravano tutte le riflessioni, dianzi svolte contro la prima parte dell'art. 4.

Invero, anche qui, il progetto senatorio restringerebbe il diritto esclusivo di pesca nelle valli *a favore di* **quei soli** *che potessero esibire* **un titolo di speciale concessione;** anche qui, si vorrebbe sopprimere ogni valore *al possesso trentennario*, cui, invece, faceva ac-

(1) Relazione per la Sottocommissione della pesca, vallicultura ed igiene all' Istituto (*op. cit.*, pag. 65 segg).

coglimento l' art. 8 dello schema ministeriale. Anzi, qui l' eccesso diventerebbe anche maggiore! Almeno, per l'art. 4, lo stato di fatto esistente ai 20 Dicembre 1841 sarebbe dichiarato *equipollente a titolo*, e perciò sarebbe ritenuto *definitivo!* Qui, per lo contrario, all'art. 11, lo stato di fatto delle valli, quale esisteva ai 20 Dicembre 1841, varrebbe puramente e semplicemente come una *presunzione di concessione!* E, badisi bene, presunzione *juris tantum*, come si tenne a dirlo esplicitamente nella discussione (1), per temenza che non sorgessero equivoci!

Ora, non v'ha chi non veda, che, ad aver voluto distinguere le valli, — come distinguer le volle l'Ufficio centrale del Senato, — sotto due aspetti, come *spazio nel quale è permessa la pesca esclusiva* e come *bacino chiuso alla libera espansione dell' acqua salsa,* — si è commesso il più strano, il più mirabile degli assurdi! O che vale il bacino, come proprietà immobiliare, se non allo scopo della sua destinazione, che è appunto di *spazio per la pesca esclusiva?* Come si possono giuridicamente dissociare i due concetti, se tecnicamente ed economicamente sono indissolubili? A che uso può servire il bacino, anche se lo conserviate, quando vi sopprimete o vi limitate il *jus piscandi?*

E nuova ironia fu quella di dire, che, per quanto riguarda il diritto di pesca, il progetto rendesse « più miti e più favorevoli « all'industria le disposizioni oggi vigenti, poichè la legge del 1877 « esige *il titolo che giustifichi il diritto esclusivo di pesca* », laddove il progetto senatorio attuale introdurrebbe la *presunzione della concessione,* derivandola dallo *stato di possesso del 1841* (2).

Diciamo che è ironia aver detto così. Dal **Pecchio** e dal **Romagnosi** scendendo giù fino al **Gianzana** ed al **Martinelli,** la universale dottrina è unanime ad attestare (e la giurisprudenza ha sempre confermato), che il lungo possesso, così di *presa di acqua*, come di *pesca privata nelle acque pubbliche* fa presumere la concessione legittimamente rilasciata da chi ne aveva la podestà, ma **all'effetto** (e questo, badisi, è l'essenziale) **che quel possesso può equipararsi a vero titolo,** « *quia talis praescriptio habet vim tituli seu* « *est* **loco privilegii, tamquam a principe concessi.** » Or, se è così, ci permettiamo di osservare, non essere esatto, che la legge 4 Marzo 1877 sulla pesca e i regolamenti relativi, abbiano escluso il possesso come fattore di diritto privato. Se anche quei regola-

(1) Sen. Pellegrini, *Atti parlam.*, loc. cit., pag. 1256.
(2) Sen. Pellegrini, *Atti parlam.*, loc. cit., pag. 1256.

menti richiamino gli utenti all' esibizione dei titoli, non hanno però dichiarato, che i *fatti del possesso* non sieno *equipollenti a titolo*, e perciò non possano farsi valere dagli utenti medesimi a dimostrazione del loro diritto. E, appunto perchè i regolamenti sulla pesca non esclusero dalla *efficacia di titolo* il lungo possesso, che, per legge generale, tien di *titolo* il luogo, ciò significa a fior di evidenza, che al *possesso* attribuirono effetto molto maggiore di una semplice *presunzione*.

Ben altro dunque che la disposizione proposta dal Senato all'art. 11 segni una novità, costituisca un favore! Essa anzi segna un regresso; costituisce una condizione deteriore dei vallicultori, di rincontro a chiunque altro esercita la pesca privata nelle acque pubbliche!

* * *

All'art. 12, il progetto senatorio vorrebbe restringere ad un *decennio* l' efficacia della *licenza data dal Prefetto per la pesca a valle chiusa*.

Per quanto, così proponendo, il Senato abbia migliorato lo schema governativo che contemplava la *rinnovazione annuale della licenza*, resta sempre una menda, e grave assai. L' esercizio della pesca (e questa non è che il frutto della proprietà) si riduce pur sempre a condizione precaria. Il Prefetto, il solo Prefetto, l' onnipotente Prefetto (senza ammissione di ricorso gerarchico) diventerebbe arbitro di concedere o di negare la rinnovazione della licenza!

E, anche qui, cediamo la parola ai cultori sereni della scienza, perchè non si dica che parliamo per passione interessata: « Una volta « accertato il diritto » (scrivono i relatori dell' Istituto Veneto), « per« chè esigere il *placet* dell'autorità amministrativa, sempre che trat« tisi di esercitarlo? L'autorità invigili e si muova, quando i valli« cultori commettano abusi o quando per avventura nuove o stra« ordinarie circostanze richiedano provvedimenti altrettanto straor« dinarî ed urgenti, ma, *finchè si tratta dell'uso normale del loro di« ritto*, la *licenza* è *formalità inutile*, e, peggio che inutile, *vessato« ria* » (1). Poche parole, ma esaurienti; e a noi non pare di dover aggiungere di più!

(1) Relazione della Sottocommissione sul tema giuridico all' Istituto Veneto (*op. cit.*, pag. 93). E vedasi la relazione dell'altra Sottocommissione sulla pesca (*ibid.*, pag. 61).

*
* *

Un'altra norma, a proposito della chiusura delle valli, contiene l'art. 12. Si vorrebbe, che la chiusura non potesse iniziarsi prima dei *10 Aprile di ciascun anno* e che la riapertura delle valli si compiesse ai *20 Gennaio dell'anno successivo.*

La proposta segna un miglioramento sullo schema primitivo ministeriale. Però la pratica non crede che la correzione sia sufficiente; le esigenze della piscicultura non possono permettere che la riapertura delle valli avvenga **prima dei 31 Gennaio.** Costava dunque tanto poco soddisfare alle richieste degli esperti, larggheggiando di un periodo.... di **undici giorni...!**

E, anche sul *modo della chiusura*, sarebbe stato provvido che il Senato accettasse i consigli della scienza, ammaestrata dalla lunga esperienza. Con dire che la chiusura, di regola, deva farsi *mediante uno steccato di pertiche o pali ai quali si appoggia una parete di cannicci detti grisiole*, si vorrebbe evidentemente significare una **parete unica e semplice.** Ora insegnano i chiarissimi relatori dell'Istituto Veneto, che, con prescrivere la *parete semplice*, « tanto varrebbe decretare addirittura la *distruzione delle valli*, per-« chè la parete semplice non garantisce la custodia nè dei piccoli « pesci di montata e di semina, nè delle anguille... La *doppia* e tal-« volta *tripla* arella sono *condizioni indispensabili all' esistenza delle « valli da pesca.* Anche a questo riguardo, sembra opportuno *di rispet-« tare le consuetudini,* che sono *il portato di lunga esperienza* » (1).

Si dirà, che altro è la regola ed altro l'eccezione, e che l'art. 12 dello schema senatorio, dopo stabilita la regola, consente, che, appunto in via di eccezione, l'Ufficio del Genio Civile possa permettere un *altro modo di chiusura nei limiti della necessità.* Ma, domandiamo noi, a che vale porre una regola, quando, già d'avanzo, si sa che essa è insufficiente? Quando si sa, che, in luogo della regola, si dovrà far largo sempre all'eccezione, se non si vorrà uccider l'industria? E, d'altro canto, il Genio Civile sarebbe esso sempre ben disposto a favorire l'industria stessa, concedendo ciò che questa dovrebbe chiedergli *in via di eccezione?* Ecco altrettanti quesiti che ci preoccupano, massime quando gli uomini della scienza tornano ad ammonirci, che « *nè il Prefetto, nè il Genio Civile son giudici compe-*

(1) Relazione della Sottocommissione per la pesca, vallicultura ed igiene (*op. cit.*, pag. 63 sgg.).

« *tenti intorno ai modi di chiusura delle valli*, perchè il Prefetto deve
« possedere ben altre attitudini, e il Genio Civile considera la que-
« stione *dal solo punto di vista idraulico*, e quindi **non è imparziale.**
« Aggiungasi, che questi impiegati, stante il loro frequente tramu-
« tamento di sede, possono *non aver mai visto alcuna valle e trovarsi*
« *quindi nell' impossibilità di compiere quest'ufficio loro attribuito dalla*
« *legge* » (1). E, anche qui, pare che basti!

*
* *

Onorevoli Signori Deputati,

Ogni speranza dei petenti è riposta nella sapienza e nella giustizia della Camera. Tocca alla Camera riparare alle vere enormezze che si riscontrano nello schema approvato dal Senato. I petenti credono di poter invocare questa riparazione **in nome del diritto**; ma, quando pure si volesse dichiarare, che la causa di loro non fosse dal diritto suffragata, sarebbe sempre coi criteri dell' **equità,** della **opportunità,** della **benevolenza,** che la causa stessa dovrebbe esser decisa.

Si affermò, che le domande dei preprietari di valli fossero ispirate da mali intenti di interesse privato, osteggianti il pubblico bene della Laguna. Nessuna accusa suonò più ingiusta di questa, e la prova non potrebbe esser più chiara. Prima che il progetto governativo venisse in discussione alla Camera vitalizia, del suo esame s' impossessava il più elevato fra i collegi scientifici della regione veneta e ne faceva argomento di studi severi, scevri da preconcetti politici ed economici, intesi soltanto a stabilire la ragione serena e imparziale del vero e dell' equo. Or bene. Può esservi stato in qualche parte divario nel ragionamento, ma le conclusioni di ordine tecnico e giuridico cui veniva il R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti erano le identiche di quelle che i vallicultori avevano formulate nella loro *Petizione al Senato*. Ed avevano parlato gli uomini più insigni della cattedra e della esperienza, i **Veronese,** i **Bordiga,** i **Zanon** nello studio idraulico, i **Canestrini** e i **De Giovanni** nello studio della pesca e dell' igiene, i **Molmenti** e i **Polacco** in quello della storia e del dirito; e tutti s'erano trovati d'accordo colle domande, che, in difesa dell' industria e della proprietà, ave-

(1) Relazione suddetta (*op. cit.*, pag. 62).

vano elevate i vallicultori, affinchè il progetto fosse emendato. Ora, se quest'armonia fra il voto della scienza disinteressata e il reclamo dei proprietari ha un significato, quest' è il significato della giustizia; laonde è perfino ridicolo, che il gravame dei proprietari possa esser accusato di cupidigia inonesta a danno della pubblica cosa!

Sono gli uomini della scienza, i quali vi dicono, che bisogna guardarsi dall'esagerazione di ripristinare in tutto gli antichi sistemi, dacchè « le condizioni attuali sono molto diverse da quelle che erano « un tempo » (1); — che non convien « impedire o danneggiare, « **nell' interesse dello Stato stesso e di queste popola-« zioni,** un' antichissima e importantissima industria **con dispo-« sizioni eccessive, come son ritenute quelle proposte « nel disegno di legge,** *senza che sia effettivamente dimostrato « che essa apporti, nei limiti attuali, un grave danno ai porti e ai « canali di navigazione e all'igiene ....,* **quando questo danno, « secondo le nostre indagini, non è in alcun modo « chiarito per via di ragionamento, nè provato dai « fatti** » (2).

Sono gli uomini della scienza, i quali vi dicono, che, **nella Laguna di Malamocco, non solo le valli non recano danno, ma « anzi pare piuttosto che alcune valli siano « minacciate dalla maggiore espansione della Laguna « viva** » (3), — che « nella **Laguna della città di Venezia « non vi sono valli** » (4), — che « la **Laguna di Chioggia « ha poche valli,** *perchè il Brenta le ha in gran parte colmate, « ed anzi sarebbe opportuno che i terreni bassi formati dal Brenta* « **fossero trasformati in valli da pesca** » (5); — che, se la Laguna si estenderà maggiormente, allora si potrà provvedere colla distruzione di alcuna valle, ma, « *se è giusto ed utile che lo Stato « mantenga i suoi diritti nell' interesse collettivo, non si può fin d'ora « preoccuparsi di un danno futuro,* **possibile ma non certo, « guastando un' industria importantissima** » (6).

(1) Relazione della Sottocommissione idraulica (VERONESE, BORDIGA, ZANON), *op. cit.*, pag. 49.

(2) *Ibid.* pag. 50. E si parla (notisi bene) del progetto ministeriale, molto meno severo di quello senatorio!

(3) *Ibid.* pag. 52.

(4) E si aggiunge che essa fu danneggiata piuttosto dalle *sacche* (pag. 52). E le *sacche* furono fatte dal Governo, o consenziente il Governo, auspice il Genio Civile!

(5) *Ibid.*, pag. 52.

(6) *Ibid.* pag. 53.

Sono gli uomini della scienza che vi dicono essere « **eccessive** « *alcune disposizioni della legge,* come quelle che riguardano la **distru-** « **zione di tutti gli argini esistenti attualmente senza** « **titolo o possesso trentennario** » (1), — come le altre riguardanti gli **arginelli delle peschiere,** — e le *licenze per le riparazioni urgenti degli argini,* — e la *licenza per la chiusura delle valli,* — e le disposizioni sulle *forme di chiusura* e sugli *afforzamenti dei piedi delle grigiuole* (2).

Sono gli uomini della scienza, i quali domandano, che a ciascuno sia assegnata la parte di responsabilità che gli spetta; — che, molto più delle valli, trovano nefasto all' incolumità lagunare e all' igiene il defluito delle acque dei Consorsi di scolo, e si inalberano contro il principio accolto dal disegno ministeriale e accettato dal Senato, che **la Laguna deva essere il bacino di scolo indispensabile di 158.000 ettari di terreno!** (3).

Sono gli uomini della scienza, i quali vi dicono, il *tema doversi risolvere* **coi principî dell' equità,** — che i vincoli, i quali si risolvessero « *in una indiretta sottrazione dei diritti dei vallicultori,* « *rendendone affatto impossibile l'esercizio* », costituirebbero « *un atto* « *legislativo che si dovrebbe* **censurare per la sua enormezza,** » — che il progetto ministeriale rendeva « in realtà aggravata la condi- « zione dell' industria valliva » (4) con un « *aggravio tale, come i com-* « *petenti dichiarano,* **da render impossibile l'industria me-** « **desima** », di guisa che « *i raffermati vincoli dell' esercizio del di-* « *ritto di pesca esclusiva, importerebbero,* **in forma larvata, la** « **revoca del diritto medesimo.** »

E sono finalmente gli uomini della scienza, i quali ammoniscono, che, « *ottemperando al voto dei competenti in materia,* **si riducano** « **le restrizioni all'esercizio della vallicoltura entro più** « **razionali confini,** » — che, « se si voglia insistere nelle **eccessive** « **sive misure,** *si provveda almeno a introdurre quei temperamenti* « *che* **l' equità consiglia.** » E rammentano, « a questo proposito,

(1) *Ibid.* pag. 53. O che direbbero ora, a vedere che si vorrebbero eliminati perfino gli *argini,* che, *per quanto coperti dal possesso di trent'anni,* non fossero esistiti nel *20 Dicembre 1841?*

(2) *Ibid.* pag. 53-54.

(3) *Ibid.* pag. 46. Egualmente la Relazione della Sottocommissione per la pesca, la vallicultura e l' igiene (Canestrini e De Giovanni), pag. 67 sgg. E identica è la considerazione della Sottocommissione giuridica (Polacco e Molmenti) pag. 105.

(4) Relazione della Sottocommissione giuridica (Polacco e Molmenti), *op. cit.*, pag. 100. E che non direbbero ora cogli inerudimenti che il Senato apportò al progetto governativo?

« la deliberazione del Senato veneto dei 19 Novembre 1661, ove, « nell' *ordinare il disfacimento di valli dannose alla Laguna* **(al « quale si parifica dai competenti, nell' effetto ultimo, « l' assieme delle odierne proposte)**, si ordina che vengano compensati « li possessori e patroni di quelle valli; perchè instituto « della Repubblica è sempre di non levare le proprie sostanze ai « sudditi senza demerito conveniente » (1).

I petenti pertanto si trovano in buona compagnia. Essi non concludono altrimenti, che invocando il giudizio reso dalla scienza serena ed imparziale. E, con questa invocazione, chiedono, che l'on. Camera dei Deputati, non soltanto abbandoni i criterî dello schema senatorio, ma corregga lo istesso progetto ministeriale, che pur (convien dirlo) alla giustizia serbava qualche maggiore rispetto di quello che il Senato del Regno abbia fatto!

Venezia, Gennaio 1900.

Per il Consorzio dei proprietari delle valli

GIORGIO SUPPIEI
VOLTOLINA DOTT. G. B.
ADINOLFO LUCCHESI PALLI, *Duca della Grazia*
PASINETTI PIETRO, *proc. gen. Marcello*
BONIVENTO ADOLFO
SAMBO FRATELLI
VENERANDO ROSA

(1) *Ibid.* pag. 101.